

Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus

Art. 1 DENOMINAZIONE E SEDE

1. È costituita una Fondazione avente caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale, denominata “**Fondazione Comunitaria Nord Milano Onlus**” o anche “**Fondazione Nord Milano Onlus**”. L'acronimo ONLUS deve essere utilizzato nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
2. La Fondazione opera nella parte nord della Città Metropolitana di Milano (ex L.56 del 7 aprile 2014)
3. La Fondazione ha sede legale in Rho, e sedi operative in Sesto San Giovanni e Bollate.
4. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative senza necessità di modificare lo statuto.

Art. 2 SCOPO

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fini di solidarietà sociale nell'ambito territoriale della Regione Lombardia, promuovendo il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo culturale, sociale e ambientale nel territorio di propria operatività.
2. La Fondazione svolge principalmente attività di beneficenza, concedendo erogazioni gratuite, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale e da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della promozione della cultura e dell'arte, dell'istruzione e formazione, dello sport dilettantistico, dell'imprenditoria sociale, della tutela e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico, della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

La Fondazione può svolgere anche attività di beneficenza diretta a favore di soggetti che vertano nelle condizioni di svantaggio di cui all'articolo 10 del D.lgs 460/1997.

Le modalità attraverso le quali la Fondazione può attuare la beneficenza diretta od indiretta sono rimesse alle determinazioni del Consiglio.

3. A tal fine la Fondazione:
 - a. promuove la costituzione di un patrimonio la cui rendita sia permanentemente destinata in beneficenza, per le finalità e con le modalità sopra indicate;
 - b. può promuovere la raccolta di fondi da utilizzare per la realizzazione dei progetti e delle iniziative di cui alle suindicate finalità;
 - c. collabora con altri enti privati o pubblici impegnati in iniziative di erogazione a favore di soggetti operanti nel proprio territorio;
 - d. promuove ed attua ogni forma di stabile collaborazione ed integrazione con tutti i progetti di organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità di riferimento;
 - e. promuove lo sviluppo di una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio di riferimento, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici, da svolgere in via connessa, quali attività strumentali;
 - f. assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli, di carattere culturale, amministrativo, legale e fiscale, alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie.
4. La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse e purché non incompatibili con la sua natura di fondazione Onlus e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. È fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 PATRIMONIO

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
2. Tale patrimonio potrà venire incrementato con donazioni, lasciti, legati e oblazioni di beni mobili ed immobili, che potranno anche essere costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.

3. La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
4. Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibilmente con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art. 4 ENTRATE

1. Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:
 - a. redditi derivanti dal patrimonio di cui all'articolo 3;
 - b. contributi ed elargizioni di terzi, compresi enti pubblici e privati, destinati al perseguimento degli scopi statutari e non espressamente vincolati all'incremento del patrimonio;
 - c. entrate derivanti da eventuali attività connesse o accessorie.

Art. 5 ORGANI DELLA FONDAZIONE

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Presidente;
 - il Comitato dei Fondatori;
 - il Comitato dei Donatori
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio dei Revisori;
 - il Collegio dei Proviviri.

Art. 6 IL PRESIDENTE

1. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti.
2. Il Presidente - escluso il primo, nominato dai Fondatori iniziali con l'atto di costituzione della Fondazione - è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri a scrutinio segreto e dura in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha eletto.
3. Il Presidente:
 - a. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, il Comitato Esecutivo;
 - b. cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
 - c. firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
 - d. vigila sul buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
 - e. in caso di necessità e di urgenza, adotta, sentito il Segretario Generale, ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell'organo competente nella prima riunione successiva.

Art. 7 VICE-PRESIDENTI

1. I Vice-Presidenti sono nominati, in numero non superiore a due, dal Consiglio di Amministrazione tra i propri membri con le stesse modalità previste per la nomina del Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente anziano. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente anziano, le funzioni sono esercitate dall'altro Vice Presidente, ove nominato, e, in caso contrario, dal componente più anziano del Consiglio di amministrazione. Il Vice Presidente o Consigliere più anziano è colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.
3. Nei confronti dei terzi, la firma del sostituto del Presidente fa piena fede dell'assenza o impedimento del medesimo.

Art. 8 IL COMITATO DEI FONDATORI

1. Il Comitato dei Fondatori è composto dai rappresentanti degli enti che hanno costituito la Fondazione ("Fondatori iniziali"), nonché degli enti cui sia successivamente riconosciuta la qualifica di Fondatore in base alle disposizioni del presente articolo ("Fondatori successivi").
2. Ogni Fondatore iniziale si impegna a creare, entro dieci anni dalla costituzione della Fondazione, un fondo patrimoniale senza vincoli di destinazione del valore minimo di 150.000 euro.
3. La qualifica di Fondatore successivo può essere attribuita dal Consiglio d'Amministrazione ai soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli scopi della Fondazione nella misura minima fissata dal medesimo

Consiglio, che comunque non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente del presente articolo.

4. Qualora il numero dei Soci Fondatori scenda a meno di cinque, il Comitato verrà integrato, a cura dei Soci Fondatori rimasti in carica, fino al raggiungimento del numero di cinque, scegliendoli tra i rappresentanti delle istituzioni politiche, religiose, sociali e culturali operanti nel territorio di riferimento della Fondazione. I componenti così individuati decadranno dalla loro funzione quando i Soci Fondatori ritorneranno ad essere almeno cinque.

5. Il Comitato dei Fondatori:

- a. nomina 9 (nove) consiglieri, di cui un componente di diretta espressione di Fondazione Cariplo, cercando di garantire la più ampia diversificazione in termini di provenienza, professione, sesso ed età,
- b. nomina 2 (due) membri effettivi ed uno supplente del Collegio dei Revisori, designandone il Presidente, sentito Fondazione Cariplo,
- c. nomina 2 (due) due Proviviri.

6. Il Comitato dei Fondatori dovrà dare a maggioranza semplice parere vincolante in merito all'estinzione della Fondazione e sulla devoluzione del patrimonio in caso di estinzione della Fondazione, conformemente alle previsioni dell'art.10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997, e per ogni modifica statutaria che implichi cambiamenti:

- a. nei fini istituzionali,
- b. nell'area geografica di intervento,
- c. nei criteri di nomina del Consiglio di Amministrazione,
- d. nella composizione del Comitato dei Fondatori.

7. Entro il 15 del mese di ottobre di ogni anno verrà trasmessa ai Fondatori, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, la proposta del bilancio preventivo della Fondazione per l'anno successivo sulla quale il Comitato dei Fondatori potrà, entro il 31 ottobre successivo formulare suggerimenti, modifiche ed integrazioni.

8. Entro il 15 del mese di marzo di ogni anno verrà trasmessa ai Fondatori, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, la proposta di bilancio consuntivo della Fondazione per l'anno precedente, sulla quale il Comitato dei Fondatori dovrà, entro il 31 marzo esprimere il proprio parere.

9. I Fondatori iniziali il cui fondo non avrà raggiunto un patrimonio pari almeno a 15.000 euro, moltiplicato per il numero di anni di attività della Fondazione, saranno sospesi dalla loro funzione. I Fondatori iniziali, le cui contribuzioni dopo 12 anni dalla costituzione della Fondazione non avranno raggiunto un valore di almeno 150.000 euro, decadranno dalla loro funzione. In tal caso le somme da loro precedentemente versate verranno utilizzate per costituire un fondo a nome del donatore e le cui finalità verranno indicate da quest'ultimo. Tali finalità dovranno essere compatibili con lo statuto della Fondazione.

10. Il Comitato dei Fondatori opera secondo un regolamento approvato dal Comitato stesso, sentito il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Art. 9 IL COMITATO DEI DONATORI

1. Il Comitato dei Donatori è composto da 9 soggetti scelti fra le persone fisiche o le persone giuridiche, diverse dai Fondatori, che hanno maggiormente contribuito attraverso le loro donazioni agli scopi della Fondazione, con esclusione delle donazioni effettuate a favore dei progetti beneficiari di stanziamenti nell'ambito dei bandi a raccolta. La nomina a membro del Comitato dei Donatori è incompatibile con quella di Consigliere e Revisore della Fondazione. I membri durano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.

2. Il Comitato dei Donatori, secondo quanto previsto dal seguente articolo 10, nomina:

- a. i Consiglieri non individuati dal Comitato dei Fondatori, cercando di garantire la più ampia diversificazione in termini di provenienza, professione, sesso ed età,
- b. 1 (uno) Revisore effettivo
- c. 1 (uno) Revisore supplente
- d. 1 (uno) Proboviro

3. I membri del Comitato dei Donatori riceveranno, entro il 15 di ottobre di ogni anno, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, la proposta di bilancio preventivo della Fondazione per l'anno successivo, sulla quale il Comitato dei Donatori potrà, entro il 31 ottobre, esprimere il proprio parere.
4. I membri del Comitato dei Donatori riceveranno, entro il 15 di marzo di ogni anno, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, la proposta di bilancio consuntivo della Fondazione per l'anno precedente, sulla quale il Comitato dei Donatori dovrà, entro il 31 marzo esprimere il proprio parere.
5. Il Comitato dei Donatori opera secondo un regolamento approvato inizialmente dal Consiglio di Amministrazione e successivamente dal Comitato stesso. Tale Regolamento dovrà indicare, fra l'altro, i criteri di valutazione per l'individuazione dei maggiori donatori, il cui elenco verrà fornito dal Consiglio di Amministrazione anche per i successivi rinnovi del Comitato.
6. Ogni modifica relativa al regolamento del Comitato dei Donatori dovrà essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione per la verifica di adeguatezza e di legittimità statutaria.
7. Il Comitato manterrà un rapporto di coinvolgimento ed informazione con tutti i donatori.
8. In caso di impossibilità od inadempimento da parte del Comitato nella nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di sua competenza, decorso un mese dalla nomina effettuata e di competenza del Comitato dei Fondatori, vi provvederà il Comitato dei Fondatori stesso.
9. Il Consiglio di Amministrazione promuove la nomina del primo Comitato dei Donatori e ne approva il regolamento iniziale, entro la scadenza del triennio di mandato.

Art. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 11 (undici) membri.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato in prima istanza dai Fondatori iniziali.
3. Successivamente, il Consiglio è nominato secondo le seguenti modalità:
 - a. 9 (nove) Consiglieri, dal Comitato dei Fondatori di cui all'articolo 8, di cui un componente di diretta espressione di Fondazione Cariplo;
 - b. la restante quota dal Comitato dei Donatori di cui all'articolo 9.
4. I Consiglieri di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono con l'insediamento del nuovo Consiglio.
5. I Consiglieri di Amministrazione possono essere confermati per non più di tre volte consecutive.
6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri, i sostituti sono nominati attraverso le medesime modalità mediante le quali era stato scelto il Consigliere cessato dalla carica; i Consiglieri così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato degli altri Consiglieri. I mandati di durata inferiore ai 18 mesi non verranno calcolati ai fini di cui al comma 5 del presente articolo.
7. In caso di anticipata cessazione dalla carica della maggioranza dei Consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e, su impulso del Presidente del Collegio dei Revisori, sono avviate le procedure per il rinnovo dell'intero Consiglio; sino all'insediamento del nuovo Consiglio, i Consiglieri non cessati rimangono in carica per il disbrigo degli atti di ordinaria amministrazione.
8. La carica di Consigliere di Amministrazione è gratuita, salvo il rimborso delle spese sostenute e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.
9. I consiglieri si impegnano a contribuire attivamente alle attività della Fondazione mettendo a disposizione risorse, tempo, competenze, esperienze e professionalità.
10. I candidati alla carica di consigliere, fatte salve le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dal successivo articolo 11, devono possedere comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati nei settori di intervento della Fondazione o nello svolgimento di funzioni ed attività comportanti la gestione di risorse economiche e finanziarie.
11. Il Consiglio di Amministrazione in scadenza provvederà a sollecitare il Comitato dei Fondatori e il Comitato dei Donatori ai fini della presentazione dei nominativi di loro spettanza in sede di rinnovo degli Organi della Fondazione, e prenderà atto delle nuove nomine nell'ultima riunione del proprio mandato.

Art. 11 INELEGGIBILITÀ DECADENZA ED ESCLUSIONE

1. Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione coloro che:
 - a. si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile;

- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, di membro del Governo o della Corte Costituzionale;
 - d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi della Unione Europea e della Magistratura ordinaria;
 - e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia o di Consigliere della Città Metropolitana di Milano ovvero siano componenti delle giunte regionali o comunali o amministratori di altri enti locali territoriali aventi sede nel territorio di riferimento della Fondazione.
2. I membri del Consiglio di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione stesso, sentito il Presidente del Collegio dei Revisori.
3. Sono cause di esclusione dal Consiglio di Amministrazione:
- a. il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - b. l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio od all'immagine della Fondazione;
 - c. il sopravvenire di alcuna delle cause di cui al comma 1 del presente articolo non rimosse entro trenta giorni dal suo verificarsi.
4. L'esclusione deve essere deliberata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione; contro tale decisione è possibile ricorrere al Collegio dei Probiviri, che delibera in via definitiva.

Art. 12 POTERI

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione; compete in particolare al medesimo Consiglio:
- a. di eleggere, fra i Consiglieri individuati dal Comitato dei Fondatori, il Presidente ed i Vice-Presidenti della Fondazione;
 - b. di costituire, ove ritenuto opportuno, un Comitato Esecutivo e di nominarne i membri, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge;
 - c. di costituire Comitati consultivi, composti anche da membri esterni al Consiglio di Amministrazione, per lo svolgimento delle attività d'interesse della Fondazione, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge;
 - d. deliberare sugli argomenti ed atti che gli siano sottoposti dal Comitato Esecutivo qualora sia stato costituito;
 - e. di approvare, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 8, e sentito il parere non vincolante della Fondazione Cariplo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, eventuali modifiche del presente Statuto;
 - f. di approvare, entro il 30 novembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 7 e 8 dell'articolo 8;
 - g. di stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
 - h. di stabilire le direttive per gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
 - i. di delegare al Comitato Esecutivo, ove costituito, il compimento di determinati atti o categorie di atti, con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge;
 - j. di conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Consiglio stesso nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge;
 - k. di approvare eventuali regolamenti interni;
 - l. di nominare il Segretario Generale con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge;
 - m. di deliberare, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, e acquisito il parere di cui all'articolo 8, comma 6, l'estinzione dell'ente e devoluzione del patrimonio, nonché in ordine alla sua fusione con altri enti analoghi, nel rispetto delle disposizioni dell'art.10 del D. Lgs. n. 460 del 4.12.1997.

Art. 13 ADUNANZE

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, ogni tre mesi e ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti da trattare, almeno un terzo dei Consiglieri in carica.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente mediante l'invio ai membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima, dello svolgimento dell'adunanza.
3. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri in carica.
4. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche in tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario della riunione, onde consentire la stesura e sottoscrizione del verbale nel relativo libro.
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 14 COMITATO ESECUTIVO

1. Il Comitato Esecutivo, qualora sia costituito dal Consiglio d'Amministrazione, è composto da 5 (cinque) membri ed è formato da: il Presidente, dal Vice Presidente (o entrambi nel caso di due Vice Presidenti), dal componente nominato da Fondazione Cariplo e da membri designati dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.
2. Al Comitato Esecutivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, alcune funzioni di ordinaria amministrazione come individuate dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.
3. Le adunanze del Comitato Esecutivo sono convocate dal Presidente, di norma, ogni mese nonché ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o ne facciano richiesta, contenente le indicazioni delle materie da trattare, almeno la metà dei suoi membri; l'avviso di convocazione contenente l'indicazione delle materie da trattare, è recapitato agli interessati, mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, almeno tre giorni e, nei casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
4. Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.
5. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Alle adunanze del Comitato Esecutivo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13.

Art. 15 COLLEGIO DEI REVISORI (REVISORI LEGALI)

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati tra gli iscritti al Registro dei Revisori Legali, in prima istanza dai Fondatori iniziali e quindi dal Comitato dei Fondatori di cui all'articolo 8 e dal Comitato dei Donatori di cui all'articolo 9.
2. Il Collegio dei Revisori deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale. Deve predisporre le relazioni ai bilanci.
3. I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
4. Il Collegio dei Revisori dura in carica per il medesimo numero di esercizi del Consiglio di Amministrazione. I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre volte consecutive. I componenti del Collegio dei Revisori decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate. La decadenza dalla carica è dichiarata dal Collegio dei Revisori stesso o, eventualmente dal Segretario Generale.
5. Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese preventivamente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 16 SEGRETARIO GENERALE

1. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Egli collabora:

- a. alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro presentazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- b. all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e consuntivo.

3. Il Segretario Generale inoltre cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione ed è responsabile del buon andamento dell'amministrazione. Sovrintende il personale della Fondazione nei limiti di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di Legge.

4. Il Segretario Generale partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e, qualora costituito, del Comitato Esecutivo con parere consultivo redigendo i relativi verbali.

5. Al Segretario Generale può essere riconosciuto un compenso nei limiti previsti dal D.Lgs. 460/97 se estraneo al Consiglio.

Art. 17 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri nominati in prima istanza dai Fondatori iniziali e quindi dal Comitato dei Fondatori di cui all'articolo 8 e dal Comitato dei Donatori di cui all'articolo 9.

2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica per il medesimo numero di esercizi del Consiglio di Amministrazione. Ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione ed i beneficiari delle attività nonché di deliberare, quale organo d'appello, circa la decadenza ed esclusione dei Consiglieri di Amministrazione e dei Revisori dei Conti.

I suoi componenti possono essere riconfermati per non più di tre volte consecutive.

3. Il Collegio dei Probiviri giudicherà ex bono ed aequo, senza formalità di procedura.

4. La carica di componente il Collegio dei Probiviri è gratuita.

Art. 18 LIBRI VERBALI

1. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e, ove costituito, del Comitato Esecutivo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o del Comitato Esecutivo e dal Segretario Generale.

2. I verbali del Collegio dei Revisori, del Comitato dei Fondatori e del Comitato dei Donatori devono essere trascritti su apposito registro.

Art. 19 BILANCIO

1. L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

2. Il Comitato Esecutivo dovrà approntare la proposta di bilancio preventivo per l'esercizio successivo, da sottoporre, unitamente alla Relazione dei Revisori, al Comitato dei Fondatori ed a quello dei Donatori, entro il 15 ottobre di ogni anno e alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre successivo.

3. Il Comitato Esecutivo dovrà approntare la proposta di bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori, al Comitato dei Fondatori e a quello dei Donatori entro il 15 di marzo di ogni anno, ed alla definitiva approvazione del Consiglio di Amministrazione entro il 30 aprile successivo.

4. Nel caso il Comitato Esecutivo non sia costituito, sarà compito del Consiglio di Amministrazione provvedere agli adempimenti di cui ai commi 2 e 3 che precedono, nei termini ivi previsti.

Art. 20 AVANZI DELLA GESTIONE

1. Gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

2. È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre Onlus, che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione e operano, ancorché in modo non esclusivo, nello stesso territorio, con vincolo di destinazione nel territorio medesimo.

Art. 21 ESTINZIONE

1. In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre Onlus che perseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione ed operano nello stesso territorio di riferimento, e comunque in piena conformità alla lett. f), dell'art. 10 del D.Lgs 4.12.1997, n. 460.

Art. 22 NORME RESIDUALI

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Art. 23 NORMA TRANSITORIA

Le disposizioni di modifica degli articoli 10 (Consiglio di Amministrazione) e 15 (Collegio dei Revisori) si applicano a partire dal primo integrale rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori successivo alla loro entrata in vigore a seguito dell'approvazione da parte delle Autorità di vigilanza.